



SENT. N. 1364/18
R.G. 5271/2016
GRUP. 466/18
PER 2436/18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Nicoletta D'Antuono, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 52971/2016

Tra

[redacted] Caterina c.f. [redacted] rappresentato e difeso da Pierluigi
Telesse elett.te dom.to in Ercolano via Panoramica n.60-Attore-

Contro

[redacted] s.p.a. c.f. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv.to
[redacted] Convenuta -

Avente ad oggetto:risarcimento danni

Conclusioni delle parti: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dettagliata dello svolgimento del processo in applicazione del nuovo testo dell'art.132 comma 2, n.4 cpc, come modificato dall'art.45 comma 17 L.n.69/2009, la cui immediata operatività (espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art.58 comma 2 l. cit.) opera anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (4.7.2009).

Di conseguenza i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.

Con atto di citazione notificato alla controparte l'attrice chiedeva la restituzione della somma complessiva di €. 2.198,45 a fronte di un contratto di finanziamento identificato con n. 105044 ed estinto anticipatamente, e di avere diritto alla restituzione di detta somma quale rimborso di quota parte del costo del credito secondo il metodo matematico pro rata temporis.

1-52971/2016

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la impresa convenuta, [REDACTED] spa, la quale contrastava estensivamente, sia in ordine all'ari che con riferimento al quantum, la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

Prodotti documenti e precisate le conclusioni, la causa era riservata a sentenza all'udienza del 4.12.2017.

Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, preliminarmente, in rito, si osserva che la domanda è ammissibile e procedibile, risultando provate sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti in causa, evidenziando altresì che risulta esperita la procedura di mediazione, così come previsto dalla normativa, a cui la parte convenuta non ha aderito.

Con riferimento al merito, si rileva che la domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va accolta.

In materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. In particolare, l'art. 125, comma 2, T.U.B., come vigente ratione temporis, impone all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevede che possa porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo. Inoltre, il decreto legislativo n. 141/2010 ha recepito la direttiva europea in materia di credito al consumo, introducendo nel T.U.B. un'apposita disposizione (art. 125 sexies).

Ciò detto a titolo ricognitivo, anche per confutare quanto sostenuto da parte convenuta, al fine di valutare concretamente l'entità delle commissioni da restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento, sembra corretto il criterio adottato da essa attrice e seguito da noti intermediari finanziari operanti nel territorio nazionale, sia con riferimento alle commissioni finanziarie non maturate, sia con riguardo ai costi assicurativi.

Passando al caso in esame e sulla scorta della documentazione in atti, rapportando l'importo delle commissioni non maturate si ricava un valore da rimborsare di euro 197,02 per commissioni non maturate in favore della società mandante e di euro 1.432,26 per commissioni non maturate in favore della mandataria, e di euro 596,17 per quote assicurative non dovute stante la estinzione anticipata del contratto di mutuo, e, quindi, un totale complessivo di euro 2.198,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione anticipata del mutuo.

Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate così come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli definitivamente pronunciando sulla domanda così come proposta e precisata in epigrafe ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- 1) accoglie la domanda;
- 2) condanna la convenuta [REDACTED] spa in plrpt a rimborsare all'attrice la complessiva somma di € 2.198,45 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come precisato in motivazione;

2-52971/2016



3) condanna, altresì, la convenuta [redacted] spa in plrpt a pagare, in favore dell'Avv. Pierluigi Telese le spese processuali che si liquidano in € 1.205,00 per compensi professionali e di € 150,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con attribuzione.

4) Sentenza esecutiva.

Così deciso in Napoli il 20.3.2018

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Nicoletta Di Antonio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, li 12.04.2018

IL CANCELLIERE
(Rosaria Patti)

3-52971/2016